

POLIZZA N.

2057596

Cod. Ramo

8154

Cod. Agenzia

029 / 000

Cod. Produttore

CONTRAENTE

PETROLTECNICA SPA

Cod. RA230757

VIA ROVERETA N. 32- FRAZ. CERASOLO AUSA

47853 CORIANO

RN I

Cod. Fisc. 01508280409

BENEFICIARIO

PROVINCIA DI FERRARA

Cod. NE1075073

CORSO ISONZO, 26

44121 FERRARA

FE I

Cod. Fisc.

CAUSALE

LE CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA ED IL BENEFICIARIO SI INTENDONO SOSTITUITE INTEGRALMENTE DAL TESTO ALLEGATO.\*\*\*\*\*

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 1.785.000,00 diconsi UNMILIONESETTECENTOOTTANTACINQUEMILA/00#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA

Anni 7 Mesi 6 Giorni 0 Dal 30/09/2014 Al 31/03/2022

Fraz. ///

Val. EUR

Cambio 1.936,27

Premio Netto

Eur 37.877,97

Accessori

Eur 3.787,80

Diritti

Eur 0,00

t.d.

Imposte

Eur 5.208,23

Totale

Eur 46.874,00

PROROGHE EVENTUALI

a partire dal

Premio Netto

Accessori

Diritti

t.d.

Imposte

Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in RAVENNA

il 30/09/2014

IL GARANTE  
 COMPTON ASSURANCE  
 POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.  
 Rappresentanza Generale per l'Italia  
 Procuratore



IL CONTRAENTE

Petroltecnica S.p.A.  
 Via Rovereta, 32  
 47853 CERASOLO AUSA CORIANO (RN)  
 F.IVA: 01 508 280 409  
 Tel. 0541-755810 Fax 0541-755899

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)
- Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio)
- Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)
- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)
- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)



IL CONTRAENTE  
 Petroltecnica S.p.A.

Via Rovereta, 32  
 47853 CERASOLO AUSA CORIANO (RN)  
 F.IVA: 01 508 280 409  
 Tel. 0541-755810 Fax 0541-755899



IL CONTRAENTE  
 Petroltecnica S.p.A.

Via Rovereta, 32  
 47853 CERASOLO AUSA CORIANO (RN)  
 F.IVA: 01 508 280 409  
 Tel. 0541-755810 Fax 0541-755899

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Eur 46.874,00

L'ESATTORE

Si dichiara che il premio di ..... è stato incassato il .....

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



## Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

### PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

**Art. 1** - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

**Art. 2** - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

#### RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

**Art. 3** - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

**Art. 4** - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

**Art. 5** - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

**Art. 6** - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

#### CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

**Art. 7** - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.



**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI****PREMESSO**

- 1) che, con deliberazione n. 2158 del 09/04/2014, la Provincia di Ferrara (in seguito denominata Ente Garantito) ha autorizzato la Ditta PETROLTECNICA SPA con sede in VIA ROVERETA, 32 – FRAZ. CERASOLO – 47853 CORIANO (RN) - C.F. 01508280409 e stabilimento/sede operativa in Comune di Ostellato (FE) località San Giovanni, Via Brunelleschi, 16 (in seguito denominata Contraente) all'esercizio dell'attività di esercizio dell'impianto polifunzionale di trattamento 8R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (r13/d15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1), il Contraente è tenuto a prestare una cauzione di Euro 1.785.000,00 (Euro unmilionesettecentotantacinquemila / 00);
- 3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;
- 4) che la presente polizza annulla e sostituisce la polizza n. 1823776 del 12/03/2009.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società ), in persona del/la sottoscritto/a LUCA BOCCACCINI nato/a a RAVENNA IL 28/03/1973 nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE , con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente Garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 1.785.000,00 (Euro unmilionesettecentotantacinquemila / 00 ) per l'adempimento da parte del Contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni 8 a partire dal 30-09-2014

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia** - La garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia di Ferrara a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifico e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento dei rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od organi pubblici anche di controllo.

**Art. 2 - Durata della polizza** - La durata della presente garanzia fidejussoria si intende fino al 31/03/2020, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi due anni e cioè fino al 31/03/2022 . La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

**Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio** - Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia. Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata dei supplementi (annuali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

**ST. N. 10336620****ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA G. SPADOLINI, 4 - 20141 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. I.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

**Art. 4 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio** - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitagli dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

**Art. 5 - Pagamento del risarcimento** - Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**Art. 6 - Rivalsa – Surrogazione** - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, compresa quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Essa è pure surrogata all'Ente Garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alla polizza stipulata dal Contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società, questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5. Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente Garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza. La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il Contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del Contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 8 - Liberazione dalla garanzia - deposito cautelativo** - Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro, ecc.) e/o insufficienza di copertura della polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6.
- d) soccombenza del Contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente Garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del Contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Seguito polizza n° 2057596

**Art. 9 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e dagli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in RAVENNA il 30-09-2014.

**IL CONTRAENTE**

 **Petroltecnica** S.p.A.  
Via Rovereta, 32  
47853 CERASOLO AUSA CORIANO (RN)  
P.IVA: 04 508 288 409  
Tel. 0541-755810 Fax 0541-755899

**LA SOCIETA'**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE  
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Unipersonale

**Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti punti delle Condizioni Generali:**

**Art. 6 - Rivalsa**

**Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero**

**Art. 8 - Liberazione della Garanzia - Deposito Cautelativo**

**Art. 10 - Foro Competente**

**IL CONTRAENTE**

 **Petroltecnica** S.p.A.  
Via Rovereta, 32  
47853 CERASOLO AUSA CORIANO (RN)  
P.IVA: 04 508 288 409  
Tel. 0541-755810 Fax 0541-755899

**ST. N. 10336620**

**ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - VIA G. SPADOLINI, 4 - 20141 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Il presente documento è riservato ai soli destinatari e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora non fosse possibile, si prega di informare il mittente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora non fosse possibile, si prega di informare il mittente.

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI**

**PREMESSO**

- 1) che, con deliberazione n. 2158 del 09/04/2014, la Provincia di Ferrara (in seguito denominata Ente Garantito) ha autorizzato la Ditta PETROLTECNICA SPA con sede in VIA ROVERETA, 32 – FRAZ. CERASOLO – 47853 CORIANO (RN) - C.F. 01508280409 e stabilimento/sede operativa in Comune di Ostellato (FE) località San Giovanni, Via Brunelleschi, 16 (in seguito denominata Contraente) all'esercizio dell'attività di esercizio dell'impianto polifunzionale di trattamento 8R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (r13/d15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1), il Contraente è tenuto a prestare una cauzione di Euro 1.785.000,00 (Euro unmilionesettecentotantacinquemila / 00);
- 3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;
- 4) che la presente polizza annulla e sostituisce la polizza n. 1823776 del 12/03/2009.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società ), in persona del/la sottoscritto/a LUCA BOCCACCINI nato/a a RAVENNA IL 28/03/1973 nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE , con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente Garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 1.785.000,00 (Euro unmilionesettecentotantacinquemila / 00 ) per l'adempimento da parte del Contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni 8 a partire dal 30-09-2014

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia** - La garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia di Ferrara a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifico e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento dei rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od organi pubblici anche di controllo.

**Art. 2 - Durata della polizza** - La durata della presente garanzia fidejussoria si intende fino al 31/03/2020, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi due anni e cioè fino al 31/03/2022 . La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

**Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio** - Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia. Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata dei supplementi (annuali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

**ST. N. 10336620**

**ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA G. SPADOLINI, 4 - 20141 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N° 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 1.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1 PLACE COSTES ET BELLEFONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (iv) - RCS NANTERRE B 552069791

**Art. 4 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio** - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitagli dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

**Art. 5 - Pagamento del risarcimento** - Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**Art. 6 - Rivalsa – Surrogazione** - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, compresa quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Essa è pure surrogata all'Ente Garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alla polizza stipulata dal Contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società, questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5. Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente Garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza. La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il Contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del Contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 8 - Liberazione dalla garanzia - deposito cautelativo** - Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro, ecc.) e/o insufficienza di copertura della polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6.
- d) soccombenza del Contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente Garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del Contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.




Seguito polizza n° 2057596

**Art. 9 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e dagli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in RAVENNA il 30-09-2014.

**IL CONTRAENTE**

 **Petroiltecnica** S.p.A.  
Via Rovereta, 32  
47853 CERASOLO AUSA CORIANO (RN)  
P.IVA: 01 508 280 409  
Tel. 0541-755810 Fax 0541-755899

**LA SOCIETA'**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE  
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Un. Procuratore

**Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti punti delle Condizioni Generali:**


**Art. 6 - Rivalsa**

**Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero**

**Art. 8 - Liberazione della Garanzia - Deposito Cautelativo**

**Art. 10 - Foro Competente**

**IL CONTRAENTE**


 **Petroiltecnica** S.p.A.  
Via Rovereta, 32  
47853 CERASOLO AUSA CORIANO (RN)  
P.IVA: 01 508 280 409  
Tel. 0541-755810 Fax 0541-755899

**ST. N. 10336620**

**ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA G. SPADOLINI 4 - 20141 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N° 09446210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELLENCO INASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 157.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

coface



**PROVINCIA DI FERRARA**  
**Settore Ambiente e Agricoltura**  
*P.O. Sviluppo Sostenibile*

Cod. 16.12.1  
Fasc. n. 2014/2  
**Solo mezzo PEC**

Alla Società Petroltecnica S.p.A.  
c.a. Carla Calzola  
PEC: [amministrazione@pec.petroiltecnica.it](mailto:amministrazione@pec.petroiltecnica.it)

e p.c. All'ARPA - Sezione Provinciale di Ferrara  
Unità Operativa IPPC  
c.a. Luca Barboni

All'Azienda USL di Ferrara  
Dipartimento di Sanità Pubblica  
c.a. Giuseppe Fersini

All'Unione dei Comuni Valli e Delizie  
Servizio Ambiente  
c.a. Barbara Peretto

Al Gestore del Servizio Idrico Integrato  
Società C.A.D.F. S.p.A.  
c.a. Francesco Bini

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 - D.G.R. 1991/2003. Società **Petroltecnica S.p.A.** di Coriano (RN). **AIA n. 2158 del 09/04/2014** per l'esercizio **dell'impianto polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (Punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16.  
**Accettazione garanzia finanziaria fidejussoria.**

Con la presente si comunica a Codesta Società che la **Polizza fidejussoria n. 2057596**, assunta al P.G. di questa Amministrazione in data 03/10/2014 con n. 68547, emessa dalla Società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (COFACE S.A.) in Ravenna in data

C. Isonzo, 105/A - 44121 FERRARA - Tel. 0532/299545 - Fax 0532/299549 - PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



30/09/2014 e relativa all'esercizio dell'installazione in oggetto, è conforme alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003.

Si ricorda a Codesta Società e ai Soggetti in indirizzo che, dalla data di ricevimento della presente, l'impianto in oggetto dovrà essere condotta esclusivamente secondo quanto disposto dall'atto di **AIA n. 2158 del 09/04/2014**.

La presente va conservata in allegato all'atto di **AIA n. 2158 del 09/04/2014** per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stesse e va esibita, se richiesta, agli Organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

*F.to digitalmente*

Il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura

*Ing. Paola Magri*

C. Isonzo, 105/A - 44121 FERRARA - Tel. 0532/299545 - Fax 0532/299549 - PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

Spett.le

Provincia di Ferrara

Servizio Ambiente

Via Isonzo, 105

44122 Ferrara (FE)

c.a. G. Dugoni; L. Farnè

pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Cerasolo Ausa Coriano, 29/09/2014

Prot. n: 528/2014

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 9/1999 e s.m.i. - L.R. 21/2004. Società Petroltecnica S.p.A. di Coriano (RN). Atto n. 2158 del 09/04/2014 Autorizzazione Interata Ambientale Impianto trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16. - Trasmissione garanzia finanziaria di cui al punto 4 delle disposizioni di cui all'atto n. 2158.

La presente per trasmettere a mezzo PEC la garanzia finanziaria di cui in oggetto, nel rispetto dei tempi previsti dalla Vostra nota Cod.16.12.1 Fasc.n. 2014/2 ricevuta a mezzo pec in data 04/07/2014.

Seguirà originale spedito a mezzo corriere.

Distinti saluti

Ing. L. Dell Omo


Amministratore Delegato



**Petroltecnica S.p.A.**  
Pres. & Amministratore Delegato  
Luolano Dell'Omo







**PROVINCIA DI FERRARA**  
**Settore Ambiente e Agricoltura**  
*P.O. Sviluppo Sostenibile*

Cod. 16.12.1  
Fasc. n. 2014/2  
**Solo mezzo PEC**

Alla Società Petroltecnica S.p.A.  
c.a. Carla Calzola  
PEC: [amministrazione@pec.petroltecnica.it](mailto:amministrazione@pec.petroltecnica.it)

All'ARPA - Sezione Provinciale di Ferrara  
Unità Operativa IPPC  
c.a. Luca Barboni

e p.c. All'Azienda USL di Ferrara  
Dipartimento di Sanità Pubblica  
c.a. Giuseppe Fersini

All'Unione dei Comuni Valli e Delizie  
Servizio Ambiente  
c.a. Barbara Peretto

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 - D.G.R. 1991/2003. Società **Petroltecnica S.p.A.** di Coriano (RN). **AIA n. 2158 del 09/04/2014** per l'esercizio **dell'impianto polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (Punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16.  
**Risposta a nota del 24/09/2014.**

Vista la nota del 03/07/2014, P.G. n. 47182, con la quale questa Amministrazione ha accettato le appendici 3 e 4 della polizza fideiussoria assicurativa n. 1823776, presentate dal Gestore in ottemperanza al Punto 3 dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014.

Vista la nota del 25/08/2014, Prot. n. 473, con la quale questa Società comunica che ritiene che le prescrizioni dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014 siano vincolanti dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al Punto 4 dell'atto medesimo e pertanto le tempistiche della documentazione di cui al Paragrafo C.3 dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014 saranno rimodulate in funzione dell'attuazione del nuovo atto, assunta al P.G. di questa Amministrazione con n. 58009 del 26/08/2014.

C. Isonzo, 105/A - 44121 FERRARA - Tel. 0532/299545 - Fax 0532/299549 - PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

Vista la nota del 24/09/2014, Prot. n. 493, con la quale questa Società in ottemperanza a quanto prescritto ai punti 2, 3, 4 e 5 del Paragrafo C.3 dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014, ha inviato la documentazione prescritta, assunta al P.G. di questa Amministrazione con n. 66766 del 26/09/2014.

Si comunica a Codesta Società e ai Soggetti in indirizzo che **la documentazione presentata è conforme** a quanto prescritto punti 2, 3, 4 e 5 del Paragrafo C.3 dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014 e pertanto **si richiede alla Società di Petroltecnica S.p.A. e ad ARPA di attivarsi** immediatamente al fine di **concordare e sottoscrivere i relativi Protocolli** di cui ai punti 3, 4 e 5 del Paragrafo C.3 dell'AIA inerenti rispettivamente:

- le modalità di prelievo, conservazione e analisi (parametri ricercati e metodiche di analisi) dei campioni dei rifiuti in ingresso agli impianti di bioremediation (R5/D8), di trattamento (R5) di rifiuti inerti (sia macerie da demolizione e sia terre e rocce da scavo non contaminate,
- le modalità di prelievo e conservazione dei campioni delle materie prime seconde prodotte dagli impianti di bioremediation (R5) e di trattamento (R5) di rifiuti inerti,
- il piano di monitoraggio delle immissioni (condizioni di esercizio dello stabilimento, condizioni atmosferiche, metodologie di campionamento e di analisi, punti di campionamento, analiti monitorati, frequenze di monitoraggio, ecc...).

Si ricorda altresì a Codesta Società che **deve prestare a questa Amministrazione la garanzia finanziaria di cui al punto 4 dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 secondo quanto prescritto nella succitata nota del 03/07/2014, P.G. n. 47182**, di accettazione delle appendici 3 e 4 della garanzia finanziaria.

Cordiali saluti.

*F.to digitalmente*  
Il Responsabile P.O. Sviluppo Sostenibile  
*Dott.sa Geol. Gabriella Dugoni*

C. Isonzo, 105/A - 44121 FERRARA - Tel. 0532/299545 - Fax 0532/299549 - PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386